

TI_GERICHTE 35.2002.79 vom 13. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.79

FR: TI_GERICHTE 35.2002.79 du 13 août 2002

IT: TI_GERICHTE 35.2002.79 del 13 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 38

consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a). Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno. Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati. La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, imprevedute e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b). 2.6.

Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267). Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b). 2.7. In concreto, il datore di lavoro di _____, nel compilare l'annuncio di infortunio del 5 ottobre 2001, ha così descritto l'evento occorso il 21 settembre 2001: " Durante il volo, l'aereo è sceso bruscamente di quota a causa di 2 vuoti d'aria e forte turbolenza. La turbolenza ed i vuoti d'aria insieme con la brusca perdita di quota mi hanno colta mentre dormivo completamente rilassata e con il risveglio improvviso mi hanno portata ad un brusco spostamento in avanti da posizione supina. " (doc. _) Il 18 ottobre 2001, l'assicurata è stata sentita da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto. Questo, in particolare, il contenuto del verbale steso in quell'occasione: " Avevo acquistato un biglietto d'aereo alla _____ per andata e ritorno da _____. Conclusi gli impegni con un giorno di anticipo il biglietto che contemplava la trasferta con la compagnia

_____ venne cambiato pagando il relativo supplemento con un biglietto di ritorno con la _____ (possiede ricevuta per il supplemento). Il 21.9.01, mentre erano sull'oceano, lei si era sdraiata e stava dormendo profondamente. Accanto a lei sedeva il collega Prof. _____, consulente chirurgo della ditta. Ad un certo momento si sveglia di soprassalto a causa delle urla di spavento ed istintivamente solleva il tronco, ma nello stesso momento l'aereo subisce una repentina perdita di quota. Le viene detto che si trattava del secondo evento di questo genere che si era verificato, ma lei del primo non se ne era accorta. Il giorno seguente avverte i primo dolori al collo o meglio a livello della scapola sin. Ne parla con il Prof. _____ che le dice che stava riposando in posizione piuttosto strana e che la perdita di quota del velivolo o il movimento istintivo nel sollevarsi perché svegliata di soprassalto può averle causato il problema al collo. (...) " (doc. _) Sempre a proposito della dinamica dell'evento del settembre 2001, occorre rilevare che con il proprio gravame, l'assicurata ha prodotto una dichiarazione, datata 10 ottobre 2002, del Prof. _____, dalla quale si evince quanto segue: " Durante il volo della _____ del 20.09.02 da _____ a _____ mi trovavo seduto accanto alla Dr.ssa _____, nella classe business, dopo un soggiorno di lavoro in _____. A causa di quanto successo negli USA in data 11 settembre, l'aereo non ha seguito la solita rotta _____ ma ha attraversato direttamente il _____ e l'oceano Atlantico. Subito dopo la cena, sorvolando l'oceano, forti turbolenze e due vuoti d'aria hanno provocato una forte vibrazione dell'aereo durata a lungo. La Dr.ssa _____, che dormiva con il sedile completamente reclinato e con la cintura di sicurezza allacciata dal momento del decollo, a causa delle forti vibrazioni si è svegliata di soprassalto portandosi dalla posizione sdraiata alla posizione seduta per poi ricadere all'indietro sul sedile reclinato con un movimento brusco e con la muscolatura completamente rilasciata. All'arrivo dell'aereo a _____, la dottoressa _____ lamentava un forte dolore alla colonna cervicale per cui le ho dato una compressa di Aulin. Nel pomeriggio dello stesso giorno, la dottoressa mi ha telefonato per riportare delle parestesie alle dita della mano destra. Le ho consigliato di praticare una radiografia della colonna cervicale e di sottoporsi ad una visita da parte di un ortopedico e di un neurologo. In caso di persistenza delle parestesie, le ho consigliato di sottoporsi ad una TAC. " (doc. _) Dalle tavole processuali emerge poi che _____ ha consultato, dapprima, il dott. _____, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _) e, successivamente, il dott. _____, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _). L'esame di risonanza magnetica a cui l'assicurata è stata sottoposta in data 2 ottobre 2001, ha mostrato l'esistenza di una patologia discale a livello di C6-C7 (cfr. doc. _). Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che la circostanza secondo cui, dopo avere compiuto un movimento repentino per sollevarsi con il tronco dalla posizione sdraiata, la ricorrente, a causa di una perdita di quota del velivolo provocata da un vuoto d'aria, sarebbe ricaduta all'indietro sul sedile, figura - per la prima volta - nell'opposizione del 30 luglio 2002 (cfr. doc. _, p. 1: "Durante il volo di rientro, si era sdraiata e dormiva profondamente ("in una posizione strana", come riferisce il prof. _____, che l'accompagnava nel viaggio), quando si svegliò di soprassalto sentendo le urla di spavento. Istintivamente sollevò il tronco; nello stesso momento l'aereo subì una repentina perdita di quota e ricadde sul sedile" - la sottolineatura è del redattore). A torto, quindi, l'_____ sostiene che tale circostanza sarebbe stata menzionata soltanto in sede di ricorso (cfr. III, p. 2: "L'assicurata non ha mai dichiarato di essere poi ricaduta all'indietro con un movimento brusco né tanto meno di aver risentito dei dolori già all'arrivo a _____ "). In realtà, unitamente all'atto di ricorso, _____ ha semplicemente prodotto una dichiarazione del dott. _____,

suo compagno di viaggio, a conferma della dinamica descritta con l'opposizione (cfr. doc. _). Tutto ben considerato, il TCA ritiene comunque di potersi esimere dal decidere in merito all'applicabilità del principio della priorità delle "dichiarazioni della prima ora", secondo il quale a queste ultime va, di regola, attribuita una maggiore rilevanza rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato che possono, intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c e RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa), e, pertanto, riguardo pure al valore probante da attribuire alla dichiarazione 10 ottobre 2002 del Prof. _____, giacché - pur considerando come accertato il fatto che, oltre ad essersi spostata dalla posizione sdraiata a quella seduta, l'insorgente é pure ricaduta all'indietro sul sedile - ciò non è ancora sufficiente per ammettere che essa sia rimasta vittima di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF. _____ ravvede nelle forze messe in gioco dall'improvvisa perdita di quota dell'aereo, le quali hanno provocato una sua ricaduta all'indietro, a "corpo morto", contro il sedile il cui schienale era stato precedentemente reclinato, il fattore esterno straordinario (cfr. I). Da parte sua, lo scrivente Tribunale condivide soltanto parzialmente la tesi difesa dalla ricorrente. In effetti, se, da un canto, può essere considerato soddisfatto il requisito dell'influsso meccanico dovuto ad un fattore esterno, appunto le forze generate in coincidenza con la repentina perdita di quota del velivolo, d'altro canto, fa manifestamente difetto il carattere straordinario di questo stesso fattore esterno. Così come pertinentemente osservato dall'assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. _, p. 3s.), la persona che viaggia in aereo deve sempre contare sul fatto che il velivolo incontri delle turbolenze e/o dei vuoti d'aria e che, pertanto, possa perdere improvvisamente di quota. Non a caso ai viaggiatori viene normalmente consigliato di mantenere allacciata la cintura di sicurezza anche durante il volo (oltre che in fase di decollo e di atterraggio). In questo contesto, è senz'altro utile evidenziare come la stessa compagnia aerea, su richiesta dell'_____, abbia esplicitamente dichiarato che, durante il volo _____ - _____ del 21 settembre 2001, "non sono stati registrati incidenti particolari ..." e che sul relativo rapporto "... non c'è nessuna indicazione su delle turbolenze o dei vuoti d'aria ..." (cfr. doc. _). Ora, tale circostanza avvalorava la tesi secondo cui, quel 21 settembre del 2001, sul volo incriminato, in realtà, non accadde nulla di straordinario, ossia - per riprendere la stessa formulazione utilizzata dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.) - nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. Ricordato, una volta ancora, che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, un'assunzione, da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, dei disturbi accusati dall'assicurata al rachide cervicale, non può entrare in considerazione. Infine, a proposito dell'affermazione secondo cui anche il dott. _____ avrebbe attribuito il danno alla salute lamentato da _____ ad un evento di chiara natura traumatica (cfr. I, p. 4 e doc. _, p. 2), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella

causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175s.). 2.8. Va rilevato che il TFA ha già avuto modo di negare che l'ernia del disco possa essere ritenuta una lesione parificata ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U 58, p. 376 consid. 2c; STFA del 14 febbraio 2000 nella causa B., consid. 5, U 238/99), di modo che, anche da questo profilo, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto non può essere ritenuta impegnata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.